




DETERMINA DIRIGENZIALE		OGGETTO:
n.	49	<b>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</b> per la presentazione di proposte artistico/culturali da realizzarsi nell'ambito della Rassegna Internazionale "Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017" – Aggiudicazione definitiva ed efficace al costituendo RTI Tyche Productions S.r.l. - HQ Event & Production s.r.l. – CIG 7141334F3B
Del	19.07.2017	

**IL DIRETTORE DELLA LUCANA FILM COMMISSION**

(giusta nomina del Consiglio Generale della Fondazione del 11/01/2013 e rinnovo del  
29.11.2016)

**PREMESSO:**

- ✓ **che** la Fondazione Lucana Film Commission è stata istituita dall'art. 44 della Legge Regionale, Legge n. 26 del 20.12.2011;
- ✓ **che** lo Statuto della Fondazione Lucana Film Commission è stato approvato dai cinque Soci Fondatori: Regione Basilicata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 27.03.2012; Provincia di Potenza con Deliberazione n. 27 del 09.05.2012; Provincia di Matera con Deliberazione n. 40 del 31.05.2012; Comune di Potenza con Deliberazione n. 140 del 21.09.2012 e Comune di Matera con Deliberazione n. 31 del 29.05.2012;
- ✓ **che** la Fondazione Lucana Film Commission è iscritta al n. 122 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche della Provincia di Matera dal 12.07.2013;
- ✓ **che** in data 23.12.2014 il Consiglio Generale ha stabilito di approvare delle modifiche allo Statuto vigente che sono state poi trascritte nel verbale di deposito, a rogito del Notaio Pace di Potenza in data 13 gennaio 2015, rep. n. 13712/7463. Gli atti sono stati opportunamente trasmessi alla Prefettura di Matera, come previsto per Legge, e nessuna opposizione dell'Ente si è registrata di fatto in accettazione delle modifiche statutarie disposte;



- ✓ **che** in data 20.01.2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'ultimo aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- ✓ **che** la Fondazione Lucana Film Commission ha lo scopo di *“valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla realizzazione di opere di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni e di coproduzioni lucane”*;
- ✓ **che** in data 10.06.2017 si è ricevuta la richiesta da parte dell'Ufficio del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata circa l'invio della candidatura di una scheda progetto a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 570/2016 in relazione al Festival di Maratea 2017;
- ✓ **che** l'intervento è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di accelerare la crescita di un distretto regionale, del cinema e dell'audiovisivo, strutturato attorno a centro di creatività sostenuto da una rete in costruzione di professionalità ed imprese che vogliono investire e crescere in questo campo;
- ✓ **che** l'intervento consiste nell'organizzazione dal 25 al 29 luglio a Maratea delle **GIORNATE DEL CINEMA LUCANO – PREMIO INTERNAZIONALE MARATEA 2017** e che tale Rassegna è diventata un evento di rilievo e di prestigio e che ha acquisito negli anni una reputazione di livello nazionale ed internazionale, visto il calibro degli artisti ed in generale degli ospiti che in questi anni hanno partecipato all'evento;
- ✓ **che** l'evento rappresenta una importante azione di marketing territoriale che garantisce ulteriore slancio alle politiche di promozione del turismo della Regione Basilicata;
- ✓ **che**, all'interno della LFC non ci sono competenze interne per la gestione di tutti gli aspetti dell'evento complessivo e che si è reso necessario acquisire tali competenze all'esterno;
- ✓ **che** il 20.06.2017, il 23.06.2017 e il 28.06.2017 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission per discutere del tema di cui al punto in oggetto ed ha deliberato, infine, di delegare il Direttore alla stesura ed approvazione di una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte artistico/culturali da realizzarsi nell'ambito della Rassegna Internazionale “Giornate del Cinema Lucano” - Premio



- Internazionale Maratea 2017", conferendo allo stesso, ogni e più ampio potere, anche per gli atti conseguenti e necessari specificando che gli impegni economici conseguenti dovranno essere presi solo in seguito alla notifica di un atto amministrativo a valenza regionale conforme al progetto presentato in data 29 giugno 2017;
- ✓ **che** nelle more della notifica dell'atto amministrativo ed approvazione del progetto da parte della Regione Basilicata, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore a compiere tutti gli atti propedeutici all'impegno e finalizzati alla organizzazione della Rassegna;
  - ✓ **che** con determina del Direttore n. 46 del 29.06.2017 è stata approvata la suddetta Manifestazione, mediante la quale i soggetti - quali Associazioni, Società, Agenzie, artisti ecc. , hanno potuto far pervenire proposte di spettacoli, proiezioni, workshop, seminari e incontri, avviando una indagine esplorativa finalizzata alla individuazione dei soggetti interessati;
  - ✓ **che** la Manifestazione è scaduta in data 5 luglio 2017 alle ore 10:00;
  - ✓ **che** alle ore 10:00 del 5 luglio 2017 sono pervenute n. 5 proposte da parte dei seguenti operatori economici che qui di seguito si riportano in ordine di arrivo:
    1. *RTI (TYCHE PRODUCTIONS S.R.L. E HQ EVENT & PRODUCTION S.R.L.);*
    2. *ASSOCIAZIONE KEYHOLE;*
    3. *ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA TEATRO DEL GRILLO;*
    4. *ASSOCIAZIONE ELIS;*
    5. *MARTENA PIETRO GIORGIO;*
  - ✓ **che** in data 5.07.2017 il Direttore Paride Leporace, ha proceduto a redigere apposito verbale delle resultanze dei lavori;
  - ✓ **che** la proposta del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese Tyche Productions S.r.l. e HQ Event & Production s.r.l. è risultata l'unica che soddisfi tutti gli elementi essenziali richiesti nell'avviso, oltre che di adeguato valore, sia per la qualità degli artisti che si potranno attivare, sia per la numerosità degli stessi;
  - ✓ **che** in data 10.07.2017 con prot. n. 113691/12A2 si è ricevuta lettera formale della Regione Basilicata con la quale si informava la Fondazione Lucana Film Commissione che, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e



Finanze n.12A2.2017/D.01222 5/7/2017, avente ad oggetto "D.G.R. n. 1490/2014 e DGR n.570/2017. Approvazione Progetto "Realizzazione Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (D.G.R. 1264/1999): Sostegno ad interventi per la promozione territoriale – Dipartimento Programmazione e Finanze – Scheda illustrativa del progetto", è stato approvato l'intervento "**GIORNATE DEL CINEMA LUCANO – PREMIO INTERNAZIONALE MARATEA 2017**", nell'ambito del progetto "SOSTEGNO AD INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE", per un importo pari ad € 145.500,00 al netto dell'imposta di registro dovuta per legge e che il procedimento amministrativo era in corso e si rinviava a successive comunicazioni in ordine alla sua conclusione;

- ✓ **che** la suddetta Determina, all'esito della conclusione dell'iter amministrativo, è stata formalmente notificata a mezzo pec alla Fondazione Lucana Film Commission in data 17.07.2017;
- ✓ **che** l'affidamento dell'organizzazione delle prestazioni artistiche è strettamente connesso all'approvazione della suddetta determinazione, che approvando il progetto nel suo complesso, ha stabilito l'importo finanziario per la realizzazione dell'intervento al netto dell'applicazione dell'imposta di registro prevista come da Legge per l'importo del 3% unitamente alla Linee Guida riferite alla rendicontazione progettuale a cui attenersi;
- ✓ **che** si è rilevata la necessità di effettuare una rimodulazione delle attività e delle relative voci di costo presenti nell'offerta della RTI, accettando solo quelle riconducibili alla proposta artistica di cui all'offerta;
- ✓ **che** le attività previste nella proposta rimodulata sono tutte strettamente necessarie alla realizzazione della manifestazione cinematografica;
- ✓ **che** in data 14.07.2017 il costituendo RTI è stato convocato a mezzo pec presso la sede della Fondazione Lucana Film Commission per la discussione della rimodulazione;
- ✓ **che** in data 17.07.2017 si è svolto l'incontro con il costituendo RTI presso la sede della LFC ed è stato redatto verbale dell'incontro, che si allega alla presente determina;
- ✓ **che** il costituendo RTI ha accettato la proposta di rimodulazione per un importo pari ad € 94.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 20.680;



### RILEVATO

- ✓ **che** la manifestazione "Rassegna Internazionale "Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017 - si svolgerà dal 25 al 29 luglio 2017;
- ✓ **che** la procedura per l'appalto di servizio si è avviata in seguito alla D.D. della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata n.12A2.2017/D.01222 del **05/07/2017** che di fatto ha stabilito ed impegnato le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della manifestazione in capo alla Fondazione per quanto sopra detto;

### DATO ATTO

- ✓ **che** nel rispetto dell'art. 92 c. 3 del d.lgs. 159/2011 e dell'art.163 c. 7 del d.lgs. n.50/2016 si ritiene di procedere con l'affidamento dell'organizzazione delle prestazioni artistiche in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese Tyche Productions S.r.l. e HQ Event & Production s.r.l., subordinando l'erogazione del corrispettivo previsto alla condizione risolutiva per il caso dell'accertata assenza dei requisiti generali dichiarati;
- ✓ **che** eventuali controlli che dovessero evidenziare dichiarazioni mendaci o l'assenza dei requisiti generali comporteranno in ogni caso la revoca totale del corrispettivo determinato;
- ✓ **che** l'affidamento rientra tra le previsioni dell'art. 36 c.2 lett a) e b) del d.lgs. n. 50/2016 e che ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.L.gs 50/2016 è possibile procedere alla stipula del contratto senza il vincolo del termine dilatorio;
- ✓ **che** il codice CIG è il seguente: 7141334F3B;
- ✓ **che** il codice CUP non è stato richiesto in base alla Delibera CIPE n.45 del 2011 trattandosi di spese di organizzazione di manifestazioni rientranti nell'attività istituzionale dell'Ente non facenti capo a progetti di investimento pubblico e comunque non finanziate da fondi comunitari;

### VISTI

- ✓ la D.D. n.12A2.2016/D.00053 del 12.02.2016 della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Trasferimento risorse e modalità di rendicontazione. Linee Guida – Allegato A";



- ✓ la D.D. n.12A2.2017/D.01222 del 05.07.2017 della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, avente ad oggetto "D.G.R. n. 1490 /2014 e D.G.R. n. 570/2017. Approvazione progetto "Realizzazione programmi regionali per lo sviluppo sostenibile (D.G.R. 1264/1999): "Sostegno a interventi per la promozione territoriale" – Dipartimento Programmazione e Finanze – Scheda illustrativa progetto. Trasferimento risorse e modalità di rendicontazione e i relativi allegati;
- ✓ lo schema di contratto da stipulare a seguito dell'affidamento, che si allega alla presente;


**RITENUTO**

- ✓ di poter procedere all'affidamento con urgenza;
- ✓ che la procedura amministrativa attivata dalla LFC è coerente con le previsioni dell'art. 63 c.2 lett c) del d.lgs. n. 50/2016;
- ✓ di disporre l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs. n.50/2016;
- ✓ di sottoporre a condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 32 c. 12 del d.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del servizio;
- ✓ di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016;
- ✓ di impegnare, a valere sulle risorse assegnate alla LFC dalla D.D. su citata, la somma complessiva di € 114.680,00 IVA inclusa;

**DETERMINA**

per le ragioni sopra espresse e accertata la capienza delle somme suddette a valere sull'esercizio contabile al 31.12.2017 a mezzo della D.D. n.12A2.2017/D.01222 del 5/7/2017, notificata a mezzo pec in data 17.07.2017 all'Ente:

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
- 2) **di aggiudicare** per le motivazioni su esposte ed in via definitiva al costituendo RTI il servizio de quo;
- 3) **di disporre** l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;



- 4) **di approvare** lo schema contrattuale allegato alla presente determinazione;
- 5) **di dare atto** che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della LFC in qualità di RUP, del presente atto, è da ritenersi acquisita l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs. n.50/2016;
- 6) **di procedere** immediatamente alla stipula del contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese Tyche Productions S.r.l. e HQ Event & Production s.r.l.;
- 7) **di sottoporre** a condizione risolutiva espressa l'esecuzione del servizio e l'efficacia del contratto;
- 8) **di impegnare**, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione dalla D.D. n.12A2.2017/D.01222 del 5/7/2017 per l'esercizio contabile al 31.12.2017, emanata dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, la somma complessiva di € 114.680,00 IVA (22%) inclusa;
- 9) **di dare atto** che la pubblicazione della presente determina e dei relativi allegati sul sito della Fondazione Lucana Film Commission ha valore di notifica per tutti i concorrenti interessati;
- 10) **di notificare** all'aggiudicatario il presente atto per gli adempimenti conseguenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dalla Manifestazione di interesse su citata.

Potenza, 19 luglio 2017

Il Direttore della *Lucana Film Commission*

(Dott. Paride Leporace)  


**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE ARTISTICO CULTURALI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE "GIORNATE DEL CINEMA LUCANO – PREMIO INTERNAZIONALE MARATEA 2017" – VERBALE DI INCONTRO IN RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE INVIATA VIA PEC IL GIORNO 14.07.2017.**

Il giorno 17 del mese di luglio 2017 c/o gli Uffici della Fondazione Lucana Film Commission, in Potenza, Corso Garibaldi, 139, alle ore 17:00 sono presenti:

- il Direttore della LFC, Paride Leporace, con riguardo all'Avviso manifestazione d'interesse Per la presentazione di proposte artistico/culturali da realizzarsi nell'ambito della Rassegna Internazionale "Giornate del cinema lucano –Premio internazionale Maratea 2017";
- la Dr.ssa Martino Elvira Samantha, in qualità di legale rappresentante della Società Tyche Productions S.r.l. e di soggetto delegato da parte della Società HQ Event & Production s.r.l., giusta delega che si allega;

Premesso che:

- in data 29/06/2017 è stato pubblicato un Avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per realizzare da Martedì 25 Luglio a Sabato 29 Luglio 2017, nell'ambito delle "Giornate del Cinema lucano " - Premio internazionale Maratea 2017", attività artistico- culturali (spettacoli, proiezioni, workshop, seminari e incontri con artisti di punta della scena cinematografica italiana ed internazionale) da tenersi in Maratea, presso Località Fiumicello;
- sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse;
- in seguito alla valutazione delle stesse, sulla base di quanto previsto dall'Art.5 dell'Avviso, la proposta presentata dal costituendo RTI è risultata essere la più completa e coerente rispetto all'oggetto dell'avviso e ai requisiti richiesti ivi contenuti.

Prende la parola il Direttore Leporace, il quale dà evidenza del fatto che la manifestazione d'interesse, di cui in oggetto, ha come obiettivo la selezione di un soggetto che garantisca una prestazione artistica di qualità, fortemente e naturalmente correlata alla valenza degli artisti la cui partecipazione si garantirà all'evento.

All'uopo, si è valutata di adeguato valore la proposta avanzata dal costituendo RTI, sia per la qualità degli artisti che si potranno attivare, sia per la numerosità degli stessi.

Prende quindi la parola la Dr.ssa Martino Elvira Samantha, la quale rimarca la capacità del costituendo RTI di mobilitare, in tempi strettissimi, gli artisti di cui alla proposta, garantendo, laddove qualcuno di

essi venga meno, la sostituzione con artisti equipollenti; nel contempo rimarca l'esclusiva, sul territorio regionale, degli artisti indicati nell'offerta.

Il Dr. Leporace dà evidenza che, di contro, le attività proposte dal costituendo RTI riconducibili al supporto alla direzione artistica e alle attività di comunicazione non sono perfettamente in linea con le attività di cui la Fondazione necessita per il corretto svolgimento dell'evento oggetto dell'avviso.

Le attività di comunicazione e di promozione che la LFC intende attivare sono legate alla possibilità di un ufficio stampa a diffusione nazionale che il costituendo RTI dichiara di non può garantire. Con riguardo al supporto alla direzione artistica, non previsto nell'oggetto dell'avviso, il Direttore specifica che tale attività è interna alla Fondazione.

Alla luce di quanto discusso, il Direttore propone, ai sensi dell'art. 4, comma 3, la rimodulazione del piano delle attività, con la eliminazione di quest'ultime e conseguente taglio dei costi previsti nel piano economico. Pertanto, le attività e le relative voci di costo che saranno assegnate con successiva determina di aggiudicazione e affidamento, sono quelle riconducibili alla proposta artistica di cui all'offerta, e precisamente sono le seguenti:


Gestione artisti	Euro 10.000,00
Ospitalità	Euro 42.000,00
Logistica	Euro 42.000,00

La dott.ssa Martino Elvira Samantha prende atto e accetta quanto proposto dal Direttore della LFC.

Il Direttore anticipa che per poter procedere alla stipula del contratto il costituendo RTI dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio di costituzione del RTI nonché polizza fideiussoria definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di determina di affidamento con contestuale avvio d'urgenza delle attività.

Letto, firmato e sottoscritto.

Dr. Paride Leporace

  
FONDAZIONE  
S. ANTONIO M. COMMISSIONE  
Via S. Maria delle Virtù snc  
00195 Roma (Mt)  
P.IVA: 01264230770

Dr.ssa Martino Elvira Samantha

  
TYCHE PRODUCTIONS S.R.L.  
Via Rodi, 49  
00195 Roma  
P.IVA: 13796581000

REP. N.

L'Anno..... addì ..... del mese di ..... in  
..... (PZ), presso la sede della Fondazione Lucana Film  
Commisison, ubicata in -----, n.-----,

1)- il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il  
(C.F. \_\_\_\_\_), domiciliato per la funzione presso gli uffici della  
..... in ..... Via n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nella  
sua qualità di Direttore .....

**E**

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via n. \_\_\_\_\_,  
il quale interviene nella sua qualità di rappresentante  
legale/procuratore dell'Impresa/RTI \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, CF - PI \_\_\_\_\_ - REA \_\_\_\_\_ giusta procura autenticata nelle  
firme dal notaio \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_, raccolta n. \_\_\_\_\_,  
conferita dall'amministratore delegato e/o legale  
rappresentante dell'Impresa/RTI \_\_\_\_\_, già prodotta in copia  
autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto,

**Premesso che**

- che con determina del Direttore n. .... è stato approvata  
una Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte  
artistico/culturali da realizzarsi nell'ambito della Rassegna

Internazionale "Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017", nel pieno rispetto del principio di economicità e di concorrenza mediante lo svolgimento di una indagine di mercato preliminare, nelle more della costituzione di un albo fornitori della Fondazione, pubblicata sul sito internet della Fondazione in data 29 giugno 2017;

- che la LFC ha individuato l'Aggiudicatario nell'impresa/costituendo RTI.....nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

- che la Fondazione, riteneva procedere ad affidare in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs 50/2016;

-che l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

-che con determinazione n. .... la Fondazione affidava, in via definitiva, al costituendo RTI ----- il servizio per la realizzazione delle attività di che trattasi;

- che con determinazione n. ....la Fondazione approvava il presente schema di contratto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 2–Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali**

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata: dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;

da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico;

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell'art. 217 (Abrogazioni) del citato D.Lgs n.50/2016;

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell'Avviso e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nell'Avviso, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della LFC, condizioni migliorative.

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento del servizio di

I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che l'Aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nell'Avviso, nonché quelli indicati nella propria offerta per la LFC.

Nell'erogazione dei servizi l'Aggiudicatario dovrà rispettare il Piano delle attività presentato e approvato secondo le tempistiche, i contenuti e le modalità previste;

La natura dei servizi oggetto del presente contratto presuppone un raccordo periodico e sistematico con la LFC, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

Il luogo principale di esecuzione del contratto è Maratea.

#### **Articolo 5 – Durata**

Il contratto ha durata dall'avvio d'urgenza delle attività sino a chiusura dell'evento, previsto per il giorno 29 luglio ca.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

#### **Articolo 6– Importo contrattuale**

L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è pari a € 94.000,00, oltre IVA come per legge, come risulta in maniera dettagliata dal piano dei costi presentato dall'aggiudicatario.

Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Impresa/RTI aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.

L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione del servizio, come descritto nell'Avviso e di quanto offerto dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

### **Articolo 7 - Gruppo di lavoro**

L'Aggiudicatario svolge le prestazioni oggetto del presente contratto avvalendosi del Gruppo di Lavoro con la composizione e secondo le modalità indicate nell'offerta presentata.

### **Articolo 8 – Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto e del capitolato, a:

prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nell'offerta;

realizzare le attività oggetto del presente contratto con i propri necessari strumenti tecnologici attrezzature logistiche;

tenere indenne la LFC dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla LFC di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo la LFC non risultassero eseguiti a regola d'arte;

segnalare per iscritto immediatamente alla LFC ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte della LFC.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, l'Aggiudicatario può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC.

#### **Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Articolo 10 - Obblighi della LFC**

La LFC si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del Servizio oggetto del presente contratto.

La LFC si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Aggiudicatario e a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 11–Attivazione, verifica, monitoraggio e valutazione dei servizi resi.**

Durante l'esecuzione del contratto La LFC, effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere il report finale delle attività svolte, contenente la descrizione dei servizi resi, della tempistica e degli output prodotti, delle risorse umane utilizzate.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire alla LFC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche

senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dalla LFC.

La LFC farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla LFC.

Su richiesta della LFC l'Aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.

#### **Articolo 12– Fatturazione e pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati secondo la tempistica e le modalità di cui alla D.D. n.12A2.2016/D.00053 del 12.02.2016 della

Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, avente ad oggetto “Trasferimento risorse e modalità di rendicontazione. Linee Guida – Allegato A” , in particolare:

Un acconto pari al 40% dell’importo contrattuale, da richiedere mediante esibizione di adeguata polizza fideiussoria;

il saldo, pari al 60% dell’importo contrattuale, al termine delle attività, che dovrà essere accompagnata da una relazione conclusiva sulle attività effettivamente svolte.

Resta inteso che il pagamento del corrispettivo è subordinato al trasferimento delle risorse di cui alla D.D. della Regione Basilicata n. 12°2.2017/D.01222 del 05.07.2017 in favore della Fondazione come indicato in sede di Avviso per Manifestazione di Interesse.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa alla LFC in forma elettronica ai sensi del D.M. n.55 del 3 aprile 2013.

I pagamenti saranno effettuati in seguito all’avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata, e accredito delle stesse sul c/c di LFC, previa emissione di fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato all’Aggiudicatario, presso \_\_\_\_\_; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_.

L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare

circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta salva la facoltà per la LFC di concordare con l'Aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5 % sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalla LFC solo al termine del contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile nei casi di fatturazione di servizi.

### **Articolo 13 - Proprietà delle risultanze del servizio**

I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della LFC, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla

protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire alla LFC tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della LFC in registri o elenchi pubblici.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi senza previa autorizzazione della LFC.

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la LFC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono \_\_\_\_\_.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla LFC contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 15 – Trasparenza**

L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero

l'Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

La LFC procederà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

#### **Articolo 16 – Risoluzione**

Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nella Manifestazione, la LFC potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art.1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In particolare LFC potrà risolvere il contratto:

qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'Aggiudicatario;

in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della LFC;

in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;

in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Aggiudicatario;

la LFC si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalla LFC in conseguenza della risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la LFC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 17 – Recesso e Sospensione del servizio**

LA LFC potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;

qualora l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Aggiudicatario medesimo;

qualora taluno dei componenti l'Organo della LFC o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la LFC.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

LA LFC potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

LA LFC potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modificano la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

LA LFC ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'Aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Aggiudicatario nel relativo periodo.

#### **Articolo 18 - Riservatezza**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la LFC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando

che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla LFC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 19 – Danni e responsabilità**

LA LFC è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi

agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

L'Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la LFC di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della LFC in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore.

#### **Articolo 20 - Penali**

Si applicherà una penale pari allo 0,5 dell'importo aggiudicato per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica delle attività previste nel programma.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della LFC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### **Articolo 21 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva a favore della LFC per l'intera durata del contratto, di € \_\_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_ //00) corrispondente al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo contrattuale, quale risulta

applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ = acquisita con la nota prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la LEC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Articolo 22 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della LFC individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

soggetti terzi fornitori di servizi per la LFC, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

legali incaricati per la tutela della LFC in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla LFC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la LFC.

#### **Articolo 23– Elezione di domicilio**

Agli effetti del presente contratto L'Impresa/RTI elegge domicilio presso la sede societaria, in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 24–Responsabile del servizio**

L'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ nomina \_\_\_\_\_ come Responsabile del Servizio,  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 25 – Subappalto**

L'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non si è riservato di affidare in subappalto.

#### **Articolo. 26 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietato all'Aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo che dovranno essere versate preliminarmente alla sua stipula.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a I.V.A., Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto verrà assoggettato all'imposta di registro in caso d'uso, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 24/04/1986 ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R., trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

### **Articolo 28 - Foro competente**

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ e la LFC \_\_\_\_\_, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

### **Articolo 29- Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al

presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della LFC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 30- Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della LFC, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, \_\_\_\_\_, rappresentante legale dell'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:

